

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 266

31° anno

13 ottobre 1988

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
88/C 266/01	ECU.....	1
88/C 266/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
88/C 266/03	Bando di gara riguardante l'istituzione di un ufficio europeo per l'assistenza all'attuazione del pacchetto «lotta contro il tabagismo» nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro»	3
88/C 266/04	Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole	4
	II Atti preparatori	
	Commissione	
88/C 266/05	Proposta di decisione del Consiglio concernente l'adozione della fase pilota di un programma di sviluppo tecnologico e ricerca strategica nel settore dell'aeronautica — Fase pilota (1989-1990)	5

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

12 ottobre 1988

(88/C 266/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,5143	Peseta spagnola	137,277
Franco belga e lussemburghese finanziario	44,0020	Scudo portoghese	170,819
Marco tedesco	2,07579	Dollaro USA	1,12753
Fiorino olandese	2,34008	Franco svizzero	1,75782
Sterlina inglese	0,651866	Corona svedese	7,10853
Corona danese	8,00436	Corona norvegese	7,66328
Franco francese	7,07640	Dollaro canadese	1,36747
Lira italiana	1546,52	Scellino austriaco	14,5948
Sterlina irlandese	0,774511	Marco finlandese	4,89237
Dracma greca	168,950	Yen giapponese	145,508
		Dollaro australiano	1,39806
		Dollaro neozelandese	1,80781

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(88/C 266/02)

[stabiliti l'11 ottobre 1988 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	nessuna quotazione	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione (*)
Villafranca del Bierzo	2,718	Almendralejo	2,695
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione (*)
Béziers	2,533	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	2,555	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	2,555	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione
Nîmes	nessuna quotazione	Villarobledo	nessuna quotazione (*)
Perpignan	nessuna quotazione	Bordeaux	2,911
Asti	2,885	Nantes	2,851
Firenze	1,747	Bari	1,934
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	2,246
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,293
Treviso	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	2,027
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	2,540	Prezzo rappresentativo	2,457
R II			ECU/hl
Heraklion	nessuna quotazione	A II	
Patrasso	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	nessuna quotazione (*)
Calatayud	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Falset	3,170	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Jumilla	2,629	Prezzo rappresentativo	—
Navalcarnero	nessuna quotazione (*)	A III	
Requena	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	55,504
Toro	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Villena	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	55,504
Bastia	nessuna quotazione		
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	1,934		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,590		
	ECU/hl		
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

(*) Dal 1° settembre 1988, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,35, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

(†) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Bando di gara riguardante l'istituzione di un ufficio europeo per l'assistenza all'attuazione del pacchetto «Lotta contro il tabagismo» nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro»

(88/C 266/03)

1. Oggetto e partecipazione

Ai fini dell'attuazione del pacchetto «lotta contro il tabagismo», facente parte del programma «L'Europa contro il cancro», la Commissione delle Comunità europee intende ricorrere ai servizi di un gruppo di esperti con sede a Bruxelles.

Detto gruppo dovrà assolvere le seguenti funzioni:

- a) intrattenere un regolare scambio di informazioni tra tutte le parti interessate e in particolare tra le organizzazioni nazionali di lotta contro il tabagismo; a questo scopo, esso dovrà:
 - tenersi costantemente informato sull'evoluzione della lotta contro il tabagismo negli Stati membri;
 - creare una biblioteca e una videoteca sull'argomento di cui trattasi, a disposizione di tutte le parti interessate;
- b) promuovere la cooperazione tra tutti gli operatori nazionali interessati e preparare, sotto l'autorità della Commissione delle Comunità europee, le riunioni di coordinamento a livello europeo tra i suddetti operatori;
- c) preparare i documenti per la valutazione delle proposte d'azione presentate alla Commissione delle Comunità europee in vista dell'approvazione definitiva da parte di quest'ultima;
- d) effettuare, sotto l'autorità della Commissione delle Comunità europee, il controllo ex-post e la valutazione delle azioni che beneficiano di un sostegno finanziario della Comunità europea.

Il bando di concorso è aperto a tutte le persone giuridiche attive nella lotta contro il tabagismo, con un'esperienza nell'ambito comunitario.

2. Documenti di gara

I documenti di gara possono essere ottenuti presso la Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Occupazione, affari sociali ed istruzione», divisione «L'Europa contro il cancro e azioni a favore dell'Europa dei cittadini nel settore sanitario», rue de la Loi 200 — GUIM 2/4, B-1049 Bruxelles

3. Offerte

Le offerte devono pervenire entro e non oltre l'8 novembre 1989 (prima delle ore 16,00 se depositate di persona) all'attenzione della

Sig.ra P. Connor
ufficio GUIM 2/4 presso la direzione generale occupazione, affari sociali ed istruzione
della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles

Le offerte devono essere inviate: a) preferibilmente per posta; b) recapitate direttamente al funzionario precitato. Le offerte inoltrate via posta devono essere spedite in plico raccomandato.

Come prova di presentazione fanno fede il timbro della posta o la ricevuta con la data e la firma del funzionario della Direzione generale summenzionata, rilasciata all'atto della ricezione dell'offerta.

Le offerte devono essere in doppia busta sigillata; la busta interna deve recare l'indirizzo indicato sul bando di gara, nonché la dicitura: «Appel d'offres n. 88/026/V, émanant de (nome dell'organizzazione), à ne pas ouvrir par le service du courrier». Non è consentito l'impiego di buste autoadesive che possono essere aperte e richiuse senza lasciare traccia.

Le offerte devono comprendere:

- gli statuti del richiedente;
- il piano organizzativo del richiedente per la realizzazione del progetto;
- un bilancio preventivo dettagliato, basato su una quota massima annuale di 150 000 ECU per un periodo di tre anni, tenendo conto del fatto che la Commissione delle Comunità europee è esente da tasse e contributi, compresa l'imposta sul valore aggiunto e che la Commissione può inoltre rescindere annualmente il contratto corrispondente, con un preavviso di tre mesi.

L'offerta deve essere redatta in tre esemplari, in una delle lingue ufficiali della Comunità. Al fine di facilitare la comprensione delle offerte e di accelerarne l'esame, sarebbe opportuno che ciascuna offerta fosse corredata di una traduzione in lingua inglese o francese in tre esemplari, se il testo originale è redatto in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

L'inoltro di una offerta implica l'accettazione delle «condizioni generali applicabili ai contratti» (vedi documenti di gara).

Le offerte verranno valutate in base ai criteri seguenti:

- bilancio proposto;
- garanzie professionali e finanziarie offerte dai concorrenti e qualità della persona giuridica.

Le offerte saranno valide per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di chiusura delle iscrizioni.

La Commissione si riserva il diritto di trattare con la persona giuridica di sua scelta.

I partecipanti saranno informati dell'esito delle loro offerte.

Le condizioni finanziarie del contratto saranno stabilite in ECU.

Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole

(88/C 266/04)

(Articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1915/86)

Moneta	= ... ECU	1 ECU = ... moneta nazionale
1 franco belga e franco lussemburghese	0,0207096	48,2869
1 corona danese	0,111981	8,93007
1 marco tedesco	0,427144	2,34113
1 franco francese	0,127359	7,85183
1 sterlina irlandese	1,14430	0,873900
1 fiorino	0,379097	2,63785
1 sterlina inglese	1,35800	0,736377
100 lire	0,0579677	17,2510 ⁽¹⁾
100 dracme	0,530858	1,88374 ⁽¹⁾
100 pesete	0,649657	1,53927 ⁽¹⁾
100 scudi	0,521803	1,91643 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ 1 ECU = 100 × ... moneta nazionale.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio concernente l'adozione della fase pilota di un programma di sviluppo tecnologico e ricerca strategica nel settore dell'aeronautica**Fase pilota (1989-1990)***COM(88) 393 final — SYN 144**(Presentata alla Commissione il 14 luglio 1988)**(88/C 266/05)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 130 K del trattato stabilisce che il programma quadro sia attuato attraverso programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che con l'adozione del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) ⁽¹⁾ il Consiglio ha riconosciuto l'interesse di un intervento scientifico e tecnologico a favore delle industrie manifatturiere nel campo dell'ammodernamento dei settori industriali;

considerando che la promozione della competitività industriale europea costituisce uno degli obiettivi principali del programma quadro;

considerando che il Parlamento europeo nella sua valutazione della situazione dello sviluppo dell'industria aeronautica europea ⁽²⁾ ne ha sottolineato il ruolo per il futuro sviluppo politico, sociale ed economico della Comunità, indicando tutta una serie di azioni da promuovere;

considerando che la Commissione ha analizzato, congiuntamente all'industria aeronautica, le future esigenze in termini di ricerca e sviluppo tecnologico in campo

aeronautico al fine di garantire la concorrenzialità internazionale dell'industria europea a medio e lungo termine, concludendo che sussiste l'urgente necessità di un intervento a livello comunitario;

considerando che un programma comunitario risponde all'esigenza di rafforzare e ampliare la base tecnologica e di ricerca dell'industria aeronautica europea; considerando che il programma deve concernere quindi le imprese, le università e i centri di ricerca comunitari maggiormente idonei a raggiungere questi obiettivi;

considerando che è essenziale assicurare la piena coerenza tra le attività di ricerca in campo aeronautico e di acquisizione di tecnologie intraprese a livello nazionale e a livello comunitario;

considerando che occorre varare rapidamente una fase preparatoria per mettere a punto nuovi metodi di collaborazione e di coordinamento della ricerca aeronautica nella Comunità prima di attuare un programma di ricerca e sviluppo tecnologico di ampia portata in campo aeronautico;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il suo parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato per un periodo di due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'aeronautica quale definito nell'allegato tecnico.

Articolo 2

I fondi necessari per l'esecuzione del programma sono stimati a 60 milioni di ECU per 24 mesi, compresa la spesa per un organico i cui costi non devono superare il 4,5 % del contributo comunitario.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Risoluzione del 15. 10. 1987, PV 33 II, PE 117.164.

Articolo 3

Le norme particolareggiate per l'esecuzione del programma e l'entità della partecipazione finanziaria della Comunità figurano nell'allegato.

Articolo 4

Nel corso del secondo anno di esecuzione del programma la Commissione procede ad una revisione del programma stesso e informa il Consiglio e il Parlamento europeo dei risultati.

La Commissione procede ad una valutazione dei risultati e riferisce in merito al Consiglio e al Parlamento.

Le relazioni di cui sopra sono elaborate in riferimento agli obiettivi stabiliti nell'allegato alla presente decisione e conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 del programma quadro.

Articolo 5

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma ed è assistita in questo compito da un comitato, denominato d'ora innanzi «il comitato», composto da due rappresentanti per ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o consulenti in relazione alla natura dei problemi all'esame.

Le deliberazioni del comitato sono riservate. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il servizio di segreteria è assicurato dalla Commissione.

Articolo 6

La procedura di cui all'articolo 7 si applica a:

- la valutazione dei progetti presentati e la stima del contributo finanziario della Comunità,
- la definizione di procedure appropriate per lo scambio d'informazioni a norma dell'articolo 9,
- la partecipazione ad ogni progetto od azione da parte di organizzazioni e imprese secondo le modalità previste dall'articolo 10,
- le misure da prendere per la valutazione del programma.

Articolo 7

Quando s'intenda seguire la procedura di cui al presente articolo il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il suo parere in merito a tale progetto entro un termine stabilito dal presidente in relazione all'ur-

genza della questione. Il parere viene emesso secondo la maggioranza indicata nell'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio è invitato a prendere in merito a proposte della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri nel comitato sono ponderati secondo quanto disposto da detto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure che hanno immediata applicazione. Qualora tali misure non siano conformi al parere del comitato esse devono essere senza indugio comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure decise per un periodo non superiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione.

Il Consiglio può prendere una decisione diversa entro i termini indicati nel paragrafo precedente deliberando a maggioranza qualificata.

Articolo 8

I contratti conclusi dalla Commissione precisano i diritti e gli obblighi di ogni partecipante, comprese le modalità di diffusione, tutela ed impiego dei risultati della ricerca.

Articolo 9

Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 1 gli Stati membri e la Comunità si scambiano tutte le informazioni del caso, alle quali hanno accesso e che sono liberi di divulgare, concernenti i campi coperti dalla presente decisione, indipendentemente dal fatto che dette attività siano o meno programmate od eseguite sotto la loro autorità.

Lo scambio d'informazioni avviene secondo una procedura definita dalla Commissione previa consultazione del comitato; le informazioni sono considerate riservate se così richiesto da chi le fornisce.

Articolo 10

Nei casi in cui esista un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e Stati europei non membri, le organizzazioni e le imprese aventi sede in tali paesi possono essere associate ad un progetto del presente programma in base a condizioni stabilite dalla Commissione.

I contraenti aventi sede all'esterno della Comunità associati ad un progetto eseguito nell'ambito del programma non hanno diritto al finanziamento comunitario previsto per il programma.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO TECNICO

DEFINIZIONE DELLA FASE PILOTA DI UN PROGRAMMA DI SVILUPPO TECNOLOGICO E RICERCA STRATEGICA NEL SETTORE DELL'AERONAUTICA

I. APPROCCIO ED OBIETTIVI

a) Approccio

Per quanto riguarda il programma nel suo insieme gli obiettivi precedentemente descritti verranno conseguiti attuando un programma strategico di ricerca aeronautica preconcorsuale e di acquisizioni tecnologiche, condotto a livello comunitario e focalizzato su obiettivi tecnologici chiave messi in luce dall'analisi industriale delle future esigenze generiche in fatto di prodotti e concertato per quanto possibile con altre attività nazionali ed internazionali di ricerca e di miglioramento tecnologico.

Nella fase pilota si dovranno seguire gli stessi metodi di base del programma principale attuandoli però su scala ridotta rispetto a quest'ultimo. Il programma della fase pilota è stato concepito in modo da permettere la realizzazione di valide attività di ricerca in questo campo. Esso affronta infatti alcuni importanti problemi in quasi tutte le discipline d'interesse, con una gamma molto varia e rappresentativa di attività. Gli argomenti precisi da trattare, tra i molti possibili, sono stati proposti dall'industria e definiti in maggior dettaglio dopo approfondite discussioni con esperti.

La portata dell'attività connessa alla ricerca e allo sviluppo tecnologico in questo settore si estende a tutti i tipi di azioni non riguardanti la progettazione, la fabbricazione o la vendita di prodotti specifici e che si situano a valle della ricerca fondamentale.

b) Obiettivi

L'obiettivo fondamentale del programma nel suo insieme è quello di reagire al serio problema tecnologico cui deve far fronte l'industria aeronautica europea. Al fine di conseguire questo obiettivo di vitale importanza il programma intende promuovere e coadiuvare un salto qualitativo, in ampiezza e in efficacia, della cooperazione a livello europeo tra numerose e svariate organizzazioni (imprese aeronautiche, imprese costruttrici di motori, industrie specializzate nella componentistica, centri nazionali di ricerca, fornitori di materiali, istituti di ricerca, università, ecc.) la cui attività contribuisce a costituire la base tecnologica europea in campo aeronautico.

Gli obiettivi specifici della fase pilota sono i seguenti:

- fornire l'impulso essenziale al lancio di un importante e complesso programma di azioni;
- svolgere ricerche in un certo numero di settori tecnologici avanzati di enorme importanza per le prospettive future dell'industria aeronautica;
- acquisire esperienza dalla gestione e dal funzionamento di un tale programma e ridefinire le azioni a lunga scadenza;
- fornire una base concreta sulla quale impostare le decisioni riguardanti le azioni future.

II. CONTENUTO TECNICO

Il programma riguarderà i seguenti settori:

Aerodinamica (inclusa la meccanica del volo)

Analisi e ottimizzazione di configurazioni di velivoli per alte velocità con stima dei carichi termici di origine aerotermodinamica

- Contesto ed integrazione
- Strategia e metodi di ottimizzazione
- Metodi approssimati (carichi e coefficienti)
- Fenomeni e modelli termodinamici e di trasporto

- Metodi numerici
- Generazione di griglie
- Interazioni allo strato limite urto/turbolenza
- Tecniche sperimentali — misurazioni e base di dati
- Prestazioni a bassa velocità.

Controllo del flusso laminare

- Taratura e utilizzazione della galleria del vento
- Tecniche di prova e sviluppo di dispositivi di suzione
- Calcolo numerico dei campi di flusso
- Qualità e degradamento superficiali
- Requisiti delle prove di volo
- Tecnologie per applicazioni non riguardanti le ali, velivoli ad ala fissa ed elicotteri
- Analisi conclusiva costi/benefici.

Materiali

- Leghe alluminio-litio
- Materiali compositi a matrice metallica
- Metallurgia delle polveri
- Metodi per la caratterizzazione e la qualificazione di materiali
- Materiali compositi organici adatti a temperature d'esercizio superiori a 120 °C
- Materiali carboniosi ceramici rinforzati con fibre
- Tecnologie delle superfici
- Adesivi
- Materiali compositi con matrici organiche adatti a temperature d'esercizio superiori a 120 °C
 - Materiali compositi
 - Combinazione di materiali compositi e di materiali metallici

Acustica

Individuazione, previsione e riduzione delle sorgenti di rumore nei velivoli

- Elicotteri e velivoli a rotore basculante
 - Sorgenti acustiche
 - Codici di previsione
 - Cammini di trasmissione
 - Effetti del rumore sui passeggeri e sulla popolazione.
- Eliche e propfan di tipo avanzato
 - Schemi di previsione del rumore a breve e a grande distanza
 - Convalida degli schemi di previsione mediante prove a bassa ed alta velocità nella galleria del vento
 - Effetti di montaggio.
- Banco di prova acustica dei motori
 - Specifiche
 - Progettazione e costruzione
 - Strumentazione
 - Taratura.

Previsione e riduzione del rumore interno

- Tecniche di previsione
- Controllo attivo del rumore
- Attrezzatura di prova europea per il rilevamento del rumore interno nei velivoli.

Riduzione del rumore esterno per controllo attivo

- Studi teorici
- Sviluppo di dispositivi antirumore
- Sviluppo di una logica di controllo dei rumori periodici e stocastici.

Fatica acustica e relativa resistenza al danneggiamento dei materiali compositi avanzati

- Studio dei materiali e dei metodi di costruzione
- Prove statiche e dinamiche su provini e componenti
- Programma di prova tipo
- Prove di fatica acustica
- Analisi teorica della resistenza al danneggiamento e della fatica acustica
- Sviluppo di metodi di prova non distruttivi adatti a nuove strutture e nuovi materiali compositi rinforzati con fibre.

Strumenti di calcolo

- Esigenze
- Caratteristiche generali di calcoli complessi
- Modelli e algoritmi matematici e fisici
- Integrazione di strumenti ingegneristici e di strumenti di progettazione
- Sistemi basati sulla conoscenza
- Ambiente software
- Strumenti di base
- Comunicazione
- Ambiente di produzione del software.

Sistemi ed apparecchiature di bordo*Integrazione e funzionamento di sistemi e apparecchiature*

- Tecnologie digitali
 - Calcolo centralizzato/decentralizzato
 - Trasmissione dei dati
 - Sensori e attuatori
 - Alimentazione elettrica
- Sviluppo di sistemi e strumenti di valutazione
- Concetti operativi per il posto di pilotaggio e sistemi di gestione del volo
- Sistemi di bordo intelligenti (IKBS).

Velivoli completamente elettrici

- Protezione antigelo
 - Fisica del gelo
 - Concetti avanzati di protezione antigelo
 - Eliminazione del ghiaccio mediante impulsi elettrici (EIDI)

- Attuatori dei dispositivi di controllo
 - Attuatori elettromeccanici (EMA)
 - Pompe elettroidrauliche (EHP)
 - Attuatori elettroidrostatici
- Generazione secondaria di energia elettrica
 - Generazione di energia elettrica
 - Sostituzione dell'aria spillata dai motori
 - Nuovo sistema di distribuzione dell'energia elettrica per potenze elevate.

Propulsione

- Definizione dei valori dei parametri sperimentali da ottenere in corrispondenza delle diverse condizioni operative
- Studio e definizione della configurazione per le prove della fase principale
- Valutazione e scelta delle gallerie del vento più adatte e del tipo e delle dimensioni dei modelli
- Progettazione aerodinamica dei modelli
- Specifica e progettazione dei modelli per la galleria del vento e dei loro componenti
- Specifica della motorizzazione più adatta
- Definizione di modelli di eliche e di gondole per motori, di preferenza in collaborazione con i costruttori di eliche e di motori
- Definizione dettagliata e specifica del programma sperimentale con indicazione delle esigenze in fatto di analisi, acquisizione dati e apparecchiature di misura
- Acquisizione e montaggio dei componenti.

Tecnologie di progettazione e fabbricazione

- Interfacce intelligenti
- Base di dati comune
- Modellizzazione tridimensionale.

III. ESECUZIONE

Il programma comprende ricerche preconcorsuali e progetti tecnologici svolti sulla base di contratti da concludere con imprese, anche piccole e medie, centri di ricerca e università aventi sede nella Comunità. Conformemente all'articolo 10 della decisione, al programma possono eventualmente partecipare organismi analoghi aventi sede nei paesi interessati.

Particolare risalto sarà dato al coordinamento e alla complementarità delle attività eseguite nell'ambito di programmi nazionali e comunitari.

Il programma prevede l'organizzazione di riunioni e la consultazione di esperti.

La selezione dei progetti sarà effettuata dalla Commissione con l'assistenza del comitato tenendo presenti gli obiettivi definiti nel presente allegato.

I progetti devono essere di norma presentati in risposta ad un invito pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e devono prevedere la partecipazione di almeno due partner industriali indipendenti aventi sede in Stati membri diversi. Ogni partecipante deve apportare un contributo significativo al progetto. I partecipanti assumono a loro carico una quota elevata dei costi. Il contributo comunitario non supererà di norma il 50 % della spesa complessiva. Per contro la Comunità può assumere a suo carico fino al 100 % dei costi addizionali sostenuti da università e istituti di ricerca partecipanti ad un progetto o ad un'azione.

IV. CRITERI DI VALUTAZIONE

La comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un piano di azione comunitario relativo alla valutazione delle attività di ricerca e sviluppo della Comunità europea nel periodo 1987-1991 (COM(86) 660 def.) stabilisce che siano fissati in modo verificabile gli obiettivi e le tappe di ciascun programma di ricerca.

1. Poiché l'obiettivo principale di questo programma è quello di migliorare la posizione concorrenziale delle industrie aeronautiche comunitarie, la valutazione deve servire a determinare:

- in che misura il progetto soddisfa i criteri industriali;
- la validità della struttura di gestione creata per l'esecuzione della fase pilota.

2. Un secondo obiettivo è la promozione di una collaborazione transfrontaliera nelle tecnologie e nelle ricerche strategiche industriali in campo aeronautico al fine di ridurre doppiioni e migliorare l'impiego delle attrezzature disponibili.

L'esecuzione del programma offrirà anche agli Stati membri più piccoli l'opportunità di contribuire a programmi tecnologici molto avanzati creando un ulteriore e potente fattore di promozione dell'unità europea.

Il processo di valutazione dovrebbe inoltre permettere di determinare:

- il collegamenti esistenti tra i vari partecipanti (imprese aeronautiche, PMI, università e centri di ricerche);
- la validità delle procedure di gestione e sfruttamento delle proprietà intellettuali prodotte dal programma.

3. Trattandosi di un «programma pilota» è lecito attendersi i seguenti risultati:

- acquisizione di esperienze e d'informazioni pertinenti,
- adeguata preparazione del programma principale.

La valutazione deve vertere anche su tali risultati.

PARLAMENTO EUROPEO

BATTAGLIA PER L'UNIONE

Con questo opuscolo si intende ripercorrere, sul filo dei discorsi pronunciati da Altiero Spinelli, la straordinaria esperienza compiuta dal Parlamento europeo, dalla sua iniziativa istituzionale del 1981 fino alla stesura e all'approvazione, il 14 febbraio 1984, del progetto di trattato che istituisce l'unione europea, e all'adozione dell'atto unico europeo nella conferenza intergovernativa del dicembre 1985.

60 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: AX-48-87-597-IT-C ISBN: 92-823-0138-9

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 3,60 LIT 5 200 BFR 150



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo